

A

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PER GLI OPERAI
DEGLI STABILIMENTI SIDERURGICI

(Pubblicato per estratto nella "Gazzetta Ufficiale" dell'8 giugno 1940, n. 133, Parte Seconda, e per intero nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni, supplemento per la pubblicazione dei contratti collettivi di lavoro, fasc. 228, 3 giugno 1940, allegato n. 1934).

In Roma addì 26 aprile 1940, presso la sede della Confederazione degli Industriali, tra la Federazione Nazionale degli Industriali Metallurgici, e la Federazione Nazionale dei Lavoratori delle Industrie Meccaniche e Metallurgiche, è stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli stabilimenti siderurgici e gli operai dagli stessi dipendenti, in tutto il territorio del Regno.

Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro sarà depositato nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni statutarie e di legge entro il termine di 60 giorni dalla sua stipulazione.

STABILIMENTI SIDERURGICI

ART. 1 - 1) Per stabilimenti siderurgici regolati dal presente contratto si intendono quelli in cui vengono eseguiti le seguenti produzioni:

- a) ghisa e acciaio;
- b) ferro-leghe;
- c) semi-prodotti (fucinati, billette, bluni, bidoni);
- d) laminati e trafilati con processo iniziale a caldo;
- e) tubi con processo iniziale a caldo;
- f) latta.

2) alle sopra indicate produzioni si intendono connessi i procedimenti preliminari e complementari delle stesse e cioè: cokerie, agglomerazioni e trattamenti tecnici.

3) Verranno regolamentate dal presente contratto anche le seguenti produzioni in quanto vengono eseguite nei reparti di uno stabilimento siderurgico: produzioni di bulloneria e viteria grezza, di catene, di molle, ecc.

4) Verranno regolamentate con altri contratti di lavoro le produzioni dei laminati, dei trafilati e dei tubi a freddo e dei derivati dalla vergella (fili, funi, corde, reti, chiodi, punte, ed altre produzioni affini) che non vengono eseguite nei reparti di uno stabilimento siderurgico.

SUDDIVISIONE DELLE MAESTRANZE

ART. 2 - Negli stabilimenti siderurgici le maestranze saranno suddivise nei seguenti due gruppi:

1° gruppo - operai addetti alle produzioni e procedimenti elencati nell'art. 1° ai paragrafi 1° e 2° nonché ai relativi servizi ausiliari, esclusi gli operai addetti alla produzione dei fucinati quando questi non costituiscano semi-prodotto per ulteriori lavorazioni;

2° gruppo - tutti gli altri operai.

SERVIZI AUSILIARI

ART. 3 - Sono ausiliari, e quindi gli operai ad essi addetti appartengono al 1° gruppo, i servizi la cui attività è connessa alle produzioni e procedimenti previsti all'art. 1, paragrafi 1° e 2°.

Salve eventuali variazioni rese necessarie dalla diversa attrezzatura di qualche stabilimento o da particolari sistemi di lavorazione, sono da considerarsi ausiliari del 1° gruppo gli operai addetti ai seguenti servizi:

muratori, elettricisti, fabbri e meccanici addetti stabilmente all'esercizio, addetti alla preparazione degli elettrodi, addetti ai servizi idraulici e di ventilazione, addetti alle caldaie ed alle scorie, gassisti, addetti alle provviste per rifornimento dei forni e dei treni di laminazione, addetti al servizio di finitura ed al passaggio al piazzale dei lingotti, delle barre, dei laminati, profilati, trafilati, e fucinati, addetti alla sorveglianza delle prove chimiche e meccaniche esclusi quelli dei servizi generali, addetti al controllo delle calorie, addetti al laboratorio controllo ed esperienze (ricevitori ed operatori di turno al servizio acciaierie, ricevitori del collaudo di turno al servizio laminatoi), addetti al ritiro del materiale ai treni di laminazione e della fucinatura.

Le eventuali variazioni di cui al primo capoverso del presente articolo dovranno essere concordate tra le Organizzazioni Sindacali competenti e costituiranno parte integrante dei contratti integrativi.

FONDERIE DI GETTI D'ACCIAIO

ART. 4 - Nelle fonderie di getti d'acciaio la maestranza è suddivisa in due gruppi:

1° gruppo: provviste per il rifornimento dei forni;
elaborazione della colata (dalla carica alla colata in secchie);
colata in secchie e riempimento delle forme;
servizio fossa;
addetti alla preparazione elettrodi;
addetti ai servizi idraulici e di ventilazione;
addetti alle caldaie ed alle scorie;
addetti alla sorveglianza delle prove chimiche e meccaniche, esclusi quelli dei servizi generali;
addetti al controllo delle calorie;

addetti al laboratorio controllo ed esperienze;
addetti al passaggio al piazzale dei getti o dei lingotti;
muratori, elettricisti, fabbri e meccanici addetti stabilmente all'esercizio delle operazioni di cui sopra.

2° gruppo: tutti gli altri operai.

PRODUZIONE DEI DERIVATI DALLA VERGELLA O MOIETTA

ART. 5 - Nei reparti degli stabilimenti siderurgici, nei quali si effettua la produzione dei derivati dalla vergella (fili, funi, corde, reti, chiodi, punte ed affini) dalla moietta o da laminati analoghi, gli operai sono considerati appartenenti al 2° gruppo secondo le definizioni di cui all'art. 11 e relative esenzificazioni integrate dalle seguenti:

Operai qualificati: trafilieri, che oltre alle operazioni di trafilatura, provvedono alla preparazione delle filiere e dei punteruoli, laminatori a freddo addetti a macchine con cilindri montati che eseguono laminazioni speciali per precisione e qualità, indipendentemente dall'esistenza o meno di diagrammi di laminazione, addetti a lavori di punterie, ribatterie a caldo e a freddo, broccami, chiodi, senenza, molle, corde spinose, reti, griglie, tele raddrizzatrici fili e nastri ecc., semprechè provvedano alla messa a punto delle macchine efficienti.

Manovali specializzati: trafilieri addetti alle operazioni di trafilatura che ricevono le filiere e i punteruoli già preparati, anche se effettuano le seguenti operazioni: semplice ritocco a freddo delle filiere, levigatura del punteruolo, misurazione del diametro o dello spessore del trafilato, ma non eseguono però la ricalibratura del foro, laminatori a freddo e aiuto laminatori addetti a macchine con cilindri montati e lavoranti secondo tassativi diagrammi di laminazione, addetti alle macchine per lavori di punterie, ribatterie a caldo e a freddo, broccami, chiodi, senenza, molle, corde spinose, reti, griglie, tele, raddrizzatrici fili e nastri, ecc., anche se effettuano il cambio degli utensili, addetti al bagno di decapaggio, addetti al decapaggio meccanico (scagliatura), addetti al governo dei forni di ricottura, addetti alle vasche di zincatura, piombatura, stagnatura ecc. ed al governo dei rispettivi forni, addetti alle macchine taglierine e pulitrici, addetti alla formazione a mano dei gabbioni e delle reti a tripla torsione, abburattatori.

ASSUNZIONE

ART. 6 - Per l'assunzione della mano d'opera valgono le disposizioni di legge sulla disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro.

AMMISSIONE E LAVORO DELLE DONNE E DEI FANCIULLI

ART. 7 - Per l'ammissione e il lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme di legge sul lavoro per tali categorie di operai e le seguenti disposizioni: la mano d'opera femminile e minorile, esclusi gli apprendisti, sarà sostituita con quella maschile nelle seguenti lavorazioni, eccezione fatta per gli addetti a produzione di minuterie metalliche o ad altre lavorazioni che per particolari esigenze o per consuetudine sono sempre state eseguite da maestranze femminile o minorili:

- a) laminazione a freddo della latta;
- b) lavori di acidulatura, stagnatura della latta ed oggetti vari pesanti;
- c) lavori di molatura, smerigliatura, sbavatura, sabbatura, bagni galvanici di pezzi pesanti;
- d) smaltatura di oggetti pesanti;
- e) addetti alle prese, torni, pialle, cesoie, trapani;
- f) brasatura e saldatura autogena ed elettrica, eccezione fatta per la saldatura automatica;
- g) formatura a macchina e fabbricazione anime per tubi;
- h) seghe e pialle a legno e metallo;
- i) ribattitura chiodi in lavori pesanti.

DOCUMENTI

ART. 8 - Per l'ammissione l'operaio deve presentarsi munito dei seguenti documenti:

- 1) libretto di lavoro;
- 2) tessere e libretti delle assicurazioni sociali, ove ne sia già provvisto.

Potrà essere richiesta all'operaio la presentazione del certificato penale di data non anteriore a tre mesi e dei certificati di lavoro delle eventuali occupazioni antecedenti a quelle risultanti dalla registrazione del libretto di lavoro.

L'operaio dovrà pure dichiarare la sua residenza e dovrà segnalarne all'azienda i successivi mutamenti.

VISITA SANITARIA

ART. 9 - Prima dell'assunzione al lavoro l'operaio potrà essere sottoposto a visita da parte di sanitari di fiducia dell'azienda.

PERIODO DI PROVA

ART. 10 - L'assunzione al lavoro di ogni operaio è sempre fatta per un periodo di prova di una settimana; tale periodo potrà protrarsi fino a due settimane previo accordo tra le parti che dovrà risultare da documento sottoscritto dall'operaio.

Ove l'operaio in base all'esito della prova venga confermato, si fisserà all'atto della conferma la paga che sarà applicata con decorrenza dal primo giorno di assunzione. La prosecuzione in servizio varrà comunque come conferma.

L'operaio che non venga confermato, o che non creda di accettare le condizioni propostegli, lascerà senz'altro lo stabilimento contro pagamento del solo servizio prestato nel periodo di prova e non avrà diritto ad alcuna indennità. Nel caso che la paga non sia stata prestabilita, e in difetto di accordo, l'operaio del 2° gruppo verrà retribuito con l'ultima paga base risultante dal suo libretto di lavoro, purchè si riferisca ad un servizio di almeno tre mesi, e in mancanza, con la paga base minima della categoria corrispondente alle mansioni esplicitate.

Per l'operaio del 1° gruppo varrà in ogni caso la paga del posto di lavoro occupato.

DEFINIZIONE DELLE QUALIFICHE DEGLI OPERAI APPARTENENTI AL 2° GRUPPO

ART. 11 - Gli operai si suddivideranno nelle seguenti categorie: operai specializzati, operai qualificati, apprendisti, manovali specializzati di età superiore al 18 anni compiuti, manovali specializzati di età non inferiore ai 16 e non superiore ai 18 anni, manovali comuni di età superiore ai 18 anni compiuti, manovali comuni di età non inferiore ai 16 e non superiore ai 18 anni, donne e ragazzi.

Per le suddette categorie varranno le definizioni ed esemplificazioni seguenti.

Operai specializzati. Per operai specializzati si debbono intendere tutti quegli operai qualificati che sono adibiti a lavori o esplicano mansioni particolari, che necessitano di speciale competenza pratica conseguente da tirocinio o da preparazione tecnica e non sono quindi sostituibili con altri operai qualificati.

A titolo di esempio si conviene che appartengano a questa categoria i seguenti operai:

attrezzisti, utensilisti, calibristi, stampisti, sagonisti, incisori a bulino, tracciatori di sala, tracciatori per tracciature complesse, tornitori di precisione, rettificatori, addetti alla attrezzatura e messa a punto di macchine automatiche, modellisti meccanici in legno o in metallo per modelli di natura complessa o addetti al controllo di modelli, platteristi che eseguiscano stampi e modelli in metallo fuso per placche modello, formatori, animisti a mano e ranolatori, elettricisti, montatori, meccanici od elettrici di macchine, di apparecchi e di complessive loro parti, montatori di apparecchi scientifici, ottici, radiotelegrafonici, collaudatori di complesse operazioni di collaudo, conduttori patentati di caldaie a vapore o di locomo-

tive in quanto abbiano la responsabilità del servizio, imbottitori a mano di lamiera sottili, fucinatori non a stampo, specialisti di tempera e cementazione, incartatori, meccanici ottici, fresatori, saldatori autogeni ed a elettricità, conduttori specializzati di motori a scoppio fisso.

Operai qualificati. Si debbono intendere coloro che sono adibiti a lavori che necessitano di specifica normale capacità per la loro esecuzione.

A titolo di esempio si conviene che appartengono a questa categoria i seguenti operai:

aggiustatori meccanici, tornitori, fresatori, piallatori, alesatori, barenatori, stozzatori, trapanisti, rettificatori, formatori e animisti a mano, ramolatori di pezzi semplici in serie, fucinatori a stampo, fucinatori meccanici, fucinatori in corniera, incisori, fabbri, calderai, carpentieri in ferro, ribattitori di recipienti a tenuta da sottoporre a collaudo, spianatori a mano di lamiera, lattonieri, tubisti, stagnini, piombisti, ramai, scalpellatori, elettricisti, saldatori a gas e ad elettricità, calafati in ferro od in legno, meccanici alla manutenzione, tracciatori per tracciature semplici, modellisti per modelli semplici, falegnami, carpentieri in legno, operai alle macchine per la lavorazione del legno, avvolgitori e bobinatori di macchine elettriche, montatori di macchine a serie, tempratori, fonditori, fornaioli, muratori, conduttori patentati di caldaie a vapore e di locomotive in quanto non abbiano la responsabilità del servizio, fuochisti autorizzati, verniciatori, pulitori, brunitori, nichelatori e cromatori, smaltatori, zincatori, piombatori, marinai, montatori meccanici o elettrici di macchine o di apparecchi semplici.

APPRENDISTI; Sono gli operai di cui al successivo art. 12

Manovali specializzati. Si debbono intendere coloro che compiono lavori nei quali, pur prevalendo lo sforzo fisico, esso è associato al compimento di speciali mansioni; oppure sono adibiti a lavori o particolari servizi per i quali occorra qualche specifica attitudine o conoscenza, conseguibile con breve tirocinio.

In questa categoria vanno compresi anche gli aiutanti delle categorie operai qualificati o specializzati.

A titolo di esempio si conviene che appartengono a questa categoria i seguenti operai:

addetti a macchine od attrezzi automatici e guida macchine attrezzate, tracciatori con sagoma, trapanisti di lavori comuni, casoiatori e tranciatori, punzonatori, fucinatori a stampo, ribaditori comuni di carpenteria, molatori, limatori di sgrossatura, addetti magli pneumatici e bilanceri, battinazza, tagliatori autogeni, saldatori a punto, saldatori

con apparecchi automatici, addetti alla preparazione delle terre di fonderie, formatori ed animisti alle macchine e in serie su placca, sterratori e distaffatori, sbavatori a mano ed a martello pneumatico, sabbiatori, smerigliatori, addetti a lavorazioni isolanti, addetti alla tempera, fuochisti non patentati, riparatori di cinghie per trasmissione con aggraffatura e lavori simili, scriccatori, incatramatori, segantini, ingrassatori, colatori e aiuto forni, gruisti, imbragatori, imballatori, bollonieri, scaldachiodi, tienichiodi e tienileva, filettatori di bolloneria e simili, stuccatori di grosso e coloritori, aiutanti zincatori, addetti ai bagni, addetti o aiuti alla pulitura, brunitura, nichelatura, cromatura, cadmiatura, stagnatura, chiodaioli, abburattatori, aiutanti in genere.

Manovali comuni? Si debbono intendere tutti coloro che, non appartenendo alle categorie precedenti, compiono lavoro prevalentemente di fatica e comunque non fanno parte di squadra di lavorazione e non hanno in consegna alcuna macchina.

Donne. Le donne verranno suddivise nei gruppi a) e b) ed i contratti integrativi determineranno le definizioni da valere per l'assegnazione a detti due gruppi.

Ragazzi, Garzoni di ambo i sessi fino ai 16 anni di età.

Le ditte dovranno comunicare ai singoli operai la categoria alla quale essi vengono assegnati.

DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO NEL 2° GRUPPO

ART. 12 - E' apprendista chi è occupato con lo scopo di acquistare, mediante addestramento e pratico tirocinio in un determinato mestiere, la capacità necessaria per diventare operaio qualificato.

In relazione a quanto disposto dall'art. 5 del R.D. L. 21 settembre 1938, n. 1906, l'età massima per la prima iscrizione negli elenchi per apprendisti presso l'Ufficio di Collocamento è di anni 18 compiuti.

Il periodo di apprendistato potrà decorrere dal 14.no anno di età e avrà la durata fissata nella tabella n. 1 ed in ogni caso l'apprendistato non potrà cessare prima del 17.no anno di età compiuto.

L'apprendista verrà assunto con un minimo di paga oraria in funzione dell'età.

I contratti integrativi provinciali determineranno il minimo di paga base oraria per gli apprendisti di 14 anni; per gli apprendisti di età superiore, i minimi verranno determinati adottando i seguenti coefficienti di ragguaglio.:

età	coefficienti di ragguaglio
14	1
15	1,2
16	1,4
17	1,6
18	1,3

La paga base oraria dell'apprendista dovrà raggiungere con scatti semestrali, al termine del periodo di apprendistato, il minimo di paga base oraria dell'operaio qualificato. La misura dello scatto semestrale si otterrà dividendo la differenza esistente tra il minimo dell'operaio qualificato e il minimo d'assunzione dell'apprendista, per il numero dei semestri di apprendistato da compiere ai sensi della tabella n. 1

La tabella n. 2 riporta a titolo di esempio alcuni casi di applicazione degli scatti semestrali ai sensi di quanto sopra indicato.

L'anzianità, agli effetti degli scatti, verrà assegnata in relazione all'assunzione secondo quanto segue:

assunti tra il 2/1 e il 31/3:	anzianità dal 1/1 precedente
" " " 1/4 " " 30/6:	" " 1/1 seguente
" " " 2/7 " " 30/9:	" " 1/7 precedente
" " " 1/10 " " 31/12:	" " 1/1 seguente

Per avere diritto ad essere ammesso ai minori periodi di apprendistato elencati nella tabella n. 1, l'apprendista, all'atto dell'assunzione o all'atto del conseguimento del titolo scolastico, se conseguito durante il periodo di apprendistato, dovrà presentare il titolo scolastico originale, o apposito certificato debitamente autenticato.

Agli effetti della durata dell'apprendistato sarà computato il servizio prestato presso altre aziende, semprechè l'attività precedentemente prestata sia attinente alla lavorazione o mestiere che è oggetto dell'apprendistato.

Qualora tra il precedente rapporto di lavoro e il nuovo, o anche nel corso di uno stesso rapporto si sia verificata una interruzione, agli effetti del computo del periodo dell'apprendistato verrà applicata la tabella n.3.

L'apprendista che ha superato il 17.mo anno di età e ha già effettuato almeno quattro quinti del periodo di apprendistato cui va sottoposto ai sensi della tabella n. 1 potrà chiedere all'azienda da cui dipende di essere ammesso all'effettuazione di un capolavoro per poter venire assegnato alla categoria di operaio qualificato prima di terminare il periodo di apprendistato.

Soltanto nei sei mesi immediatamente precedenti la cessazione dell'apprendistato, l'apprendista potrà essere assegnato a lavori a cottimo nell'ambito della categoria per la quale compie l'apprendistato.

PERIODI DI APPRENDISTATO

	VECCHIO ORDINAMENTO SCOLASTICO	NUOVO ORDINAMENTO SCOLASTICO	ETA' DI ASSUNZIONE				
			14	15	16	17	18
A)	Scuole elementari + Scuola di avviamento + Scuola tecnica professionale di attività corrispondente a quella della azienda	Suola elementare + Scuola del lavoro + Scuola professionale + Scuola tecnica (6-16)	-	-	1 anno (17)	6 mesi (17 ⁶)	6 mesi (18 ⁶)
B)	Scuola elementare + scuola di avviamento + scuola serale o ammissione al 3° corso di scuola tecnica inferiore	Scuola elementare + Scuola del lavoro + Scuola professionale o scuola artigiana + Scuola serale o ammissione al 2° corso della scuola tecnica (6-14 (6-15))	4 anni	3 anni	2 anni e 6 mesi (18 ⁶)	2 anni (19)	2 anni (20)
C)	Scuola elementare + scuola di avviamento o scuola serale	Scuola elementare + scuola del lavoro + scuola professionale o scuola artigiana (11-14)	4 anni e 6 mesi (18 ⁶)	3 anni e 6 mesi (18 ⁶)	3 anni e 6 mesi (19)	2 anni e 6 mesi (19 ⁶)	2 anni e 6 mesi (20)
D)	Scuola elementare	Scuola elementare + scuola del lavoro (6-11)	5 anni (19)	4 anni (19)	3 anni e 6 mesi (19 ⁶)	3 anni (20)	3 anni (21)

Alle scuole e corsi sopra elencati saranno equiparati i corsi dell'I.N.F.A.P.L.I., in quanto corrispondenti. Il giudizio sulla idoneità delle scuole diurne e serali e scuole o corsi aziendali, a valere agli effetti di cui sopra, è deferito ai competenti servizi tecnici dello I.N.F.A.P.L.I. Per gli apprendisti che abbiano frequentato i corsi aziendali, semprechè riconosciuti come sopra, agli effetti della durata dell'apprendistato, continueranno ad osservarsi i regolamenti vigenti presso le singole scuole o corsi aziendali, anche se i regolamenti stessi considerano, ultimati i corsi, superato ogni ulteriore periodo di apprendistato o di ambientamento.

TABELLA N. 2

14 15 16 17 18 19 20 21

A)	-	-	1,40	2,20	3,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	1,60	3,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	1,80	3,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,-	1,25	1,50	1,75	2,-	2,25	2,50	2,75	3,-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	1,20	1,50	1,80	2,10	2,40	2,70	3,-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	1,40	1,72	2,04	2,36	2,68	3,-	-	-	-	-	-	-	-
B)	-	-	-	-	-	-	1,60	1,95	2,30	2,65	3,-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	1,80	2,10	2,40	2,70	3,-	-	-	-	-
	1,-	1,22	1,45	1,67	1,90	2,12	2,35	2,57	2,80	3,-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	1,20	1,45	1,71	1,96	2,22	2,47	2,73	3,-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	1,40	1,66	1,93	2,20	2,46	2,72	3,-	-	-	-	-	-	-
C)	-	-	-	-	-	-	1,50	1,88	2,16	2,44	2,72	3,-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	1,80	2,04	2,28	2,52	2,76	3,-	-	-	-
	1,-	1,20	1,40	1,60	1,80	2,-	2,20	2,40	2,60	2,80	3,-	-	-	-	-	-	-
	-	-	1,20	1,42	1,65	1,87	2,10	2,32	2,55	2,77	3,-	-	-	-	-	-	-
D)	-	-	-	-	1,40	1,62	1,85	2,07	2,30	2,52	2,75	3,-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	1,60	1,83	2,07	2,30	2,54	2,77	3,-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	1,80	2,-	2,20	2,40	2,60	2,80	3,-	-	-

TABELLA N. 3

RIDUZIONE DEL PERIODO DI APPRENDISTATO GIA' EFFETTUATO
IN CONSEGUENZA DI INTERRUZIONI

=====

Periodi di apprendistato	Franchigia	Riduzioni	Interruzioni
Fino a 6 mesi	15 giorni	60%	da 15 a 60 giorni oltre i 60 giorni
Da 6 a 12 mesi	30 giorni	60%	
Da 12 a 18 mesi	45 giorni	50%	
Da 18 a 24 mesi	60 giorni	40%	
Da 24 a 30 mesi	120 giorni	30%	
Oltre 30 mesi	non perde nulla		

Le riduzioni di cui sopra si computano sull'intero periodo di interruzione esclusa la franchigia.

ISTRUZIONE PROFESSIONALE

ART. 13 - Le Federazioni stipulanti riconoscono la necessità di dare impulso all'istruzione professionale come mezzo per affinare le capacità tecniche delle maestranze e per migliorare ed aumentare il loro rendimento nella produzione, e pertanto si impegnano di seguire tutte le iniziative che saranno prese dall'I.N.F.A.P.L.I., costituito dalle due Confederazioni dell'Industria.

DIVERGENZE SULLE QUALIFICHE

ART. 14 - Le determinazioni circa le eventuali divergenze relative alla assegnazione della qualifica ai singoli operai saranno prese, previo sopralluogo, da un Organo Tecnico composto da un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni Sindacali locali degli industriali e dei lavoratori interessate, presieduto da persona a ciò delegata dall'Ispettorato Corporativo.

ENTRATA ED USCITA

ART. 15 - L'entrata degli operai nello stabilimento sia al mattino, sia al pomeriggio, sarà regolata come segue:

Il primo segnale sarà dato venti minuti prima dell'ora fissata per l'inizio del lavoro; a questo segnale sarà aperto il cancello.

Il secondo segnale cesserà cinque minuti prima dell'ora fissata per l'inizio del lavoro.

Il terzo segnale verrà dato all'ora precisa per l'inizio del lavoro.

A questo segnale sarà chiuso il cancello ed ogni operaio dovrà iniziare il lavoro.

All'inizio dei turni, trascorsi cinque minuti dal terzo segnale si riaprirà l'accesso allo stabilimento per la durata di quindici minuti, per l'ammissione dei ritardatari.

Ai ritardatari il conteggio della mercede verrà effettuato da mezz'ora dopo l'orario normale.

L'uscita è indicata da un unico segnale dato alla fine del turno di lavoro. Nessun operaio potrà cessare il lavoro, prima di tale segnale.

Nel caso di più turni, l'operaio del turno cessante non potrà abbandonare il suo posto di lavoro se non quando sia sostituito da quello del turno successivo.

Per i reparti a fuoco continuo ed ausiliari, la Direzione potrà, caso per caso, ammettere i ritardatari oltre ai quindici minuti per non ostacolare, a suo giudizio, la normalità delle lavorazioni, e ciò con opportune penali, che non potranno superare l'entità dell'importo del tempo da essi perduto, calcolato sulla paga base.

ORARIO DI LAVORO

ART. 16 - Per gli operai del 1° gruppo la durata normale di lavoro sarà di 42 ore settimanali con un massimo di 8 ore giornaliere.

Per gli impiegati che richiedono un lavoro ininterrotto di sette giorni alla settimana, l'orario non dovrà eccedere le 42 ore settimanali nella media di non oltre quattro settimane con un massimo di otto ore giornaliere.

Per gli operai del 2° gruppo l'orario sarà di 40 ore settimanali con un limite massimo di otto ore giornaliere.

Rimangono in ogni caso salve le disposizioni sul sabato fascista (soppresso).

L'orario di lavoro settimanale sarà fissato dalla Direzione e verrà affisso nei singoli reparti; le ore di lavoro saranno contate con l'orologio dello stabilimento.

Per esigenze del lavoro, l'orario normale potrà essere ridotto di non oltre due ore al giorno. In caso di maggiore riduzione dell'orario normale di lavoro per un periodo consecutivo superiore a sei giorni o che in più periodi, entro otto settimane consecutive, assommino ad oltre sei giorni, l'operaio potrà chiedere il suo licenziamento con diritto alla indennità di licenziamento e di preavviso ed a tutto quanto gli sarebbe spettato se fosse stato licenziato. Però in tale caso l'operaio potrà essere richiesto di effettuare in servizio il periodo di preavviso di cui all'articolo 48.-

Allo scopo di far coincidere per quanto possibile il riposo settimanale con la domenica e affinché i turni abbiano uno svolgimento regolare, si conviene che l'orario di lavoro debba decorrere dal lunedì alla domenica compresa.

L'operaio deve prestare la sua opera nelle ore stabilite dall'orario ed in qualunque dei turni fissati dalla Direzione, anche se fatti solo in determinati reparti.

Gli operai partecipanti ai turni dovranno alternarsi, nei diversi turni allo scopo di evitare che abbiano a prestare la loro opera esclusivamente in ore notturne.

Gli operai del primo gruppo potranno essere tratti al lavoro oltre l'orario normale giornaliero per un numero di ore non superiore alla metà di un turno di lavoro prestabilito. Si potrà raggiungere un massimo di 12 ore nel giorno di cambio turno. Tale prolungamento verrà retribuito come lavoro straordinario ai sensi dell'art. 17.

Nessun operaio potrà rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro straordinario; però, non potrà essere obbligato a lavorare per un numero di ore straordinarie maggiore delle 12 ore per settimana.

Da quanto sopra si potrà derogare in casi urgenti ed improrogabili entro i limiti di legge.

Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e sarà effettuato seguendo le modalità prescritte dalle vigenti disposizioni.

L'orario di lavoro sopra previsto vale anche per tutti gli operai che esplicano lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, tecnicamente collegati con le attività soggette alla legge sulla limitazione obbligatoria degli orari di lavoro, quale, ad esempio, il personale del treno manovra, il personale adetto alle grue ed affini.

Per le altre categorie di personale addetto ai lavori discontinui, le cui prestazioni hanno un andamento del tutto indipendente dal ritmo di attività dei reparti di vera e propria produzione come i fattorini, i portieri, ecc. l'orario normale non potrà superare le 60 ore settimanali con un limite massimo giornaliero di 10 ore.

Per questi ultimi operai, che verranno retribuiti con paga giornaliera da determinarsi nei contratti provinciali integrativi, le parti danno atto che non hanno inteso modificare le condizioni più favorevoli, ai lavoratori, esistenti all'atto dell'entrata in vigore del presente contratto derivanti da regolamenti aziendali da accordi sindacali anche se non giuridicamente perfetti ai sensi della legge 3 aprile 1926, n. 563 e successive. Ove in tali casi, a seguito della determinazione contrattuale della paga giornaliera la paga di fatto risultasse inferiore a quella contrattuale, l'adeguamento della paga di fatto a quella minima contrattuale sarà effettuato proporzionalmente al minore orario osservato. La riduzione dell'orario di fatto osservato per rientrare nei limiti sopra indicati non dovrà apportare riduzione della paga corrisposta.

COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO FESTIVO E NOTTURNO

ART. 17 - E' considerato lavoro straordinario quello eseguito in aggiunta agli orari normali previsti nell'art. 16.-

Il lavoro straordinario e il lavoro festivo, fatti salvi per quest'ultimo i casi consentiti dalla legge nei quali l'operaio gode del prescritto riposo compensativo, verrà retribuito con maggiorazioni da calcolarsi sulla paga base che, per gli operai retribuiti a cottimo o retribuiti con compensi fissi sostitutivi del cottimo, sarà aumentata del minimo contrattuale di cottimo.

Le ore di lavoro straordinario che, sommate a quelle ordinarie, non portano la durata complessiva del lavoro ad eccedere le 8 ore giornaliere e le 48 settimanali, saranno retribuite con la maggiorazione del 10%.

Il lavoro che venisse eseguito dall'operaio nel giorno stabilito per il riposo compensativo, sarà retribuito come lavoro festivo.

Il lavoro notturno nel caso di turni avvicendati, verrà compensato agli operai del 2° gruppo con una percentuale di maggiorazione da calcolarsi sulla paga base che, per gli operai retribuiti a cottimo o retribuiti con compensi fissi sostitutivi del cottimo, sarà aumentata del minimo contrattuale di cottimo. Qualora un operaio del 2°

gruppo, pur mantenendo la sua paga base individuale venga comandato non con carattere di continuità a sostituire in ore notturne un operaio del 1° gruppo, avrà diritto a percepire uguale percentuale di maggiorazione.

Uguale criterio verrà osservato nei confronti degli operai del 1° gruppo soltanto nel caso che vengano comandati a lavorare in ore notturne ma non in turni avvicendati.

Nel caso di operai del 2° gruppo che vengano comandati a lavorare in ore notturne ma non in turni avvicendati verrà corrisposta la stessa percentuale di cui innanzi, aumentata però di cinque punti?

Agli effetti del lavoro notturno saranno considerate diurne le dodici ore successive all'inizio del turno del mattino.

La misura delle percentuali sopra richiamate è quella risultante negli attuali contratti integrativi e verrà ripetuta nei nuovi contratti integrativi da stipularsi a seguito del presente contratto nazionale.

Le percentuali sopra indicate non saranno cumulabili tra di loro: di esse verrà applicata la maggiore.

Restano ferme le disposizioni di cui al contratto collettivo interconfederale dell'8 novembre 1939 limitatamente al periodo della loro applicabilità.

GIORNI FESTIVI

ART. 18 - Sono considerati giorni festivi le domeniche secondo la legge sul riposo festivo, il 21 aprile, il 9 maggio, il 28 ottobre (soppresso), il 4 novembre (soppresso), e quattro feste da fissarsi localmente.

Per non togliere agli operai la possibilità di godere alcune altre feste solenni ricorrelative, esse saranno eventualmente sostituite con le domeniche immediatamente prossime, sia precedenti che successive, che, di conseguenza, diverranno giorni normalmente lavorativi.

Lo stesso potrà avvenire, per accordo fra le parti, quando ricorrano esigenze tecniche.

SOLENNITÀ RETRIBUITE

ART. 19 - Per il trattamento economico da farsi nelle ricorrenze del Natale di Roma (21 aprile), della Fondazione dell'Impero (soppresso) (9 maggio), della marcia su Roma e dell'anniversario della vittoria (soppresso) (4 novembre) valgono le disposizioni della legge 11 aprile 1938 n.331 e dei contratti interconfederali del 27 aprile 1938, pubblicato sul bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni, fascicolo 189 del 15 novembre 1938 e del 4

gennaio 1939, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni, fascicolo 208, del 31 luglio 1939 e successivi accordi in materia.

DETERMINAZIONE DELLE PAGHE BASE ORARIE
PER GLI OPERAI DEL 1° GRUPPO

ART. 20 - Gli operai del 1° gruppo (vedi art. 2), eccezione fatta per quelli di cui al seguente paragrafo d), non avranno paga base individuale, ma assumeranno di volta in volta la paga base oraria del posto di lavoro cui verranno adibiti.

Per la determinazione della paga base si seguiranno i seguenti criteri:

- a) Per i posti di lavoro retribuiti a cottimo verrà accertato il guadagno medio realizzato nelle ore lavorate a cottimo dal primo periodo di paga successivo al 23 marzo sino al 31 dicembre 1939, dagli operai addetti ai singoli posti di lavoro escluse le percentuali di miglioramento corrisposte per prestazioni straordinarie di qualsiasi natura e verrà attribuito come paga di posto il 70% del guadagno così accertato.
- b) Per i posti di lavoro delle produzioni e procedimenti previsti nell'art. 1 che nel periodo sopra indicato siano stati retribuiti ad economia, la paga base di posto sarà costituita dalla retribuzione oraria corrisposta nel periodo stesso.
- c) Per i posti di lavoro che nel periodo sopra indicato siano stati retribuiti mediante compensi fissi, sia in aggiunta alla paga base sia con la stessa conglobati, la paga di posto sarà determinata dividendo la retribuzione complessiva per 120 o per 115 a seconda che si tratti di posti delle produzioni e procedimenti di cui all'art. 1, o di posti dei servizi ausiliari, e moltiplicando il quoziente per 100. La differenza a raggiungere la retribuzione globale, rappresenterà il nuovo compenso fisso che sarà considerato cottimo a tutti gli effetti.

Nella determinazione delle paghe basi orarie di posto, allo scopo di arrotondare le cifre ai cinque centesimi, i valori pari o superiori ai 25 millesimi verranno computati come cinque centesimi mentre quelli inferiori saranno trascurati.

La paga base di posto determinata come dai paragrafi a), b) c), non dovrà, per la manovalanza, essere in ogni caso inferiore al minimo di paga base per la categoria del manovale comune o del manovale specializzato del 2° gruppo fissato nei singoli contratti provinciali integrativi.

d) Per gli operai addetti ai servizi ausiliari di cui all'art. 3, semprechè non partecipino ai cottimi collettivi di squadra, verranno osservate le norme fissate per gli operai del 2° gruppo. Nei confronti degli operai di cui appresso varrà quanto disposto ai paragrafi a), b), c):

- gassisti, addetti al servizio di finitura ed al passaggio al piazzale dei lingotti, delle barre, dei laminati, dei profilati, dei trafilati e dei fucinati.

Le paghe basi determinate come ai paragrafi a), b), c); d) serviranno per tutti quei casi in cui nel presente contratto si richiama la paga base oraria.

Per la ripartizione del guadagno di cottimo collettivo resteranno in vigore i sistemi attualmente esistenti nelle singole aziende.

Nel caso di installazione di nuovi impianti o di modifiche a quelli esistenti, le paghe basi orarie per i singoli posti di lavoro saranno determinate in relazione all'affinità di mansioni esistenti nello stabilimento. Qualora invece il nuovo impianto riguardi uno stabilimento di nuova costruzione, per cui non si possa riscontrare l'affinità suddetta, le Associazioni sindacali concorderanno le direttive perchè nella determinazione delle paghe di posto l'azienda si conformi alla situazione di paghe base esistenti presso un altro impianto similare indicato di comune accordo dalle Associazioni stesse.

Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente contratto le aziende forniranno all'organizzazione industriale provinciale le indicazioni del guadagno medio orario accertato per ogni posto di lavoro e la risultante paga base oraria. Nel mese successivo le Associazioni locali si incontreranno per redigere il relativo verbale che riporterà l'elenco delle paghe basi orarie e che sarà sottoposto per la ratifica alle rispettive Federazioni Nazionali.

Copia di detto verbale verrà rilasciata all'azienda.

MINIMI DI PAGA BASE ORARIA PER LE CATEGORIE DEGLI OPERAI DEL 2° GRUPPO

ART. 21 - Nei contratti integrativi provinciali verranno determinati i minimi di paga base oraria per le categorie degli operai del 2° gruppo.

DEROGA AI MINIMI DI PAGA

ART. 22 - Al solo espresso scopo di tenere al lavoro quelle persone che, per condizioni fisiche siano o si trovino in seguito, nella condizione di non potere dare il rendimento normale della loro categoria, si conviene che un numero di operai che si trovino in tale condizione, pari al 2% della intera maestranza delle singole aziende, possa essere retribuito con una paga inferiore ai minimi contrattuali.

Gli elenchi dei nomi di tali operai dovranno essere comunicati dall'Unione degli Industriali a quella dei Lavoratori.

PERCENTUALE MINIMA DI MAGGIORAZIONE
DI COTTIMO

ART. 23 - 1°) Per gli operai del 1° gruppo esclusi quelli previsti nel paragrafo seguente, la percentuale minima di maggiorazione di cottimo, oltre la paga base di posto, è del 20%.

2°) Per gli operai dei servizi ausiliari previsti al paragrafo d) dell'art. 20; la percentuale minima di maggiorazione di cottimo oltre la paga base è del 15%.

3°) Per gli operai del 2° gruppo la percentuale minima di maggiorazione di cottimo, oltre la paga base, è del 10%

DISCIPLINA DEL LAVORO A COTTIMO

ART. 24 - Per la disciplina del lavoro a cottimo verrà applicato il contratto collettivo nazionale del 20 dicembre 1937, pubblicato nel Supplemento del Boll. Uff. del Ministero delle Corporazioni del 20 gennaio 1938, n. 170, con i seguenti adattamenti:

OPERAI DEL 1° GRUPPO

1) Tutti gli operai addetti alle produzioni e procedimenti di cui all'art. 1, paragrafi 1° e 2°, e relativi servizi ausiliari dovranno essere retribuiti a cottimo.

In difetto di un particolare cottimo, gli addetti ai servizi ausiliari debbono partecipare al cottimo collettivo delle produzioni e procedimenti previsti all'art. 1, paragrafi 1° e 2°, delle quali sono ausiliari.

2) Nel caso però di nuove particolari lavorazioni o di modifiche a quelle esistenti, per le quali, su riconoscimento delle organizzazioni, non si possa determinare la tariffa di cottimo, gli operai verranno retribuiti con la paga base più un compenso fisso che non potrà essere in ogni caso inferiore alla percentuale minima di cottimo e che sarà considerato come cottimo ad ogni effetto.

Nel caso in cui questa forma di retribuzione già esista, si seguirà il criterio di cui al comma c) dell'art. 20.

3) Fermo restando quanto disposto al paragrafo 1) del presente articolo, per particolari lavorazioni che non consentano la determinazione di tariffe di cottimo e che siano retribuite come al paragrafo b) dell'art. 20, le Associazioni sindacali locali potranno concordemente riconoscere caso per caso che esse continuino ad essere retribuite ad economia, a condizione che la paga ad economia non risulti inferiore a quella della analoga categoria del 2° gruppo maggiorata della percentuale minima di cottimo.

Ove tali lavorazioni però, a seguito di modifiche di carattere tecnico o per altri motivi, possano essere in segui-

to di modifiche di carattere tecnico o per altri motivi, possano essere in seguito retribuite a cottimo, dovranno essere determinate le relative tariffe di cottimo e la paga sopra richiamata costituirà la paga base per la retribuzione a cottimo.

4) Le indicazioni degli elementi riguardanti il cottimo dovranno essere comunicate agli operai o secondo le norme dell'art. 3 del contratto collettivo 20 dicembre 1937 o per affissione. In questo secondo caso si dovrà trasmettere all'organizzazione dei lavoratori, tramite l'organizzazione industriale, copia delle tariffe affisse.

5) I periodi di assestamento saranno così determinati: per le nuove tariffe quattro mesi con garanzia che la retribuzione non sia inferiore al guadagno medio orario realizzato nel trimestre precedente l'entrata in vigore delle tariffe provvisorie.

6) La diminuzione del guadagno di cottimo verrà accertata confrontando il guadagno orario realizzato in un posto di lavoro nel periodo di due mesi con il guadagno medio orario accertato per il posto stesso nel semestre precedente.

OPERAI DEL 2° GRUPPO

1) Fermo restando il criterio di retribuzione a cottimo o ad economia in conformità a quanto disposto dall'art. 1 del contratto collettivo 20 dicembre 1937, si ammette la possibilità di corrispondere, nei casi in cui su riconoscimento delle organizzazioni, non vi sia la possibilità di determinare la tariffa di cottimo, dei compensi fissi oltre la paga base. Tali compensi non dovranno essere complessivamente inferiori alla percentuale minima contrattuale di cottimo e saranno considerati come cottimo ad ogni effetto.

2) Nel caso di lavori di breve durata che si succedono e si esauriscono nel corso di una giornata lavorativa, le organizzazioni locali potranno eventualmente convenire le opportune direttive circa la indicazione dei tempi impiegati.

LAVORI INDIRETTAMENTE PRODUTTIVI

ART. 25 - Agli effetti del presente articolo sono considerati lavori indirettamente produttivi le seguenti operazioni:

Ai gassogeni, forni di distillazione, forni di fusione, e forni di riscaldamento:

- 1) riparazioni
- 2) riscaldamento od alimento
- 3) pulizia di valvole, di tubazioni, di collettori, di griglie, di pozzetti, di condotti di alimento del carbone o lignite.

Ai treni di laminazione:

0a | A0(aae0^) dca^
0f & { ^ } d A | ^ ^ caa | Aaa | [ca^ a^ | ca&f] d caae a } ^ Aa

- 1) cambio di cilindri
- 2) cambio di gabbie
- 3) cambio di cuscinetti, di manicotti, di allunghe
- 4) pulizia generale

Alla trafilatura a caldo:

- 1) riparazioni

Alla fucinatura:

- 1) attrezzaggio
- 2) riparazioni

Alla stagnatura e piombatura:

- 1) riparazioni
- 2) pulizia generale.

1) Qualora durante un turno di lavoro, il processo produttivo venga interrotto per l'esecuzione delle operazioni sopra elencate, gli operai ad essa addetti, semprechè componenti la stessa squadra di produzione, percepiranno una retribuzione la cui misura non dovrà essere inferiore all'80% del guadagno medio orario realizzato nel periodo di paga in corso nel posto di lavoro cui erano addetti al momento in cui sono stati comandati ad eseguire le operazioni stesse.

2) Qualora gli stessi lavori vengano eseguiti nel periodo di normale fermata della produzione nell'intervallo fra il termine di una successione settimanale di turni e la ripresa di quella seguente gli operai addettivi, semprechè appartenenti alle squadre dello stesso mezzo di produzione al quale si eseguono le operazioni di cui sopra, verranno retribuiti con paga oraria uguale al guadagno medio orario realizzato per le ore ordinarie nel periodo di paga nel quale si verificano le prestazioni suddette.

3) Qualora per l'esecuzione dei lavori stessi il personale di squadra è necessario debba fare a turno ore in più del turno normale giornaliero indispensabili al regolare andamento del lavoro stesso, tali ore saranno retribuite con una paga oraria uguale al guadagno medio orario realizzato nel periodo di paga in corso per le ore di lavoro ordinario, maggiorata di un compenso pari a quello fissato dall'art. 17 per il lavoro straordinario e che non sarà con questo cumulabile.

SOSTITUZIONE DEL PERSONALE DI SQUADRA ASSENTE

ART. 26 - All'operaio che rimpiazza un altro assente in squadra verrà corrisposto il guadagno dell'operaio assente.

In caso di assenza di un componente una squadra dei forni o dei treni di laminazione, e quando non sia possibile sostituirlo con altro operaio e i restanti operai della squa-

dra provvedano a ripartirsi il lavoro dell'assente, il guadagno che sarebbe spettato all'assente verrà ripartito tra gli operai della squadra che avranno partecipato al lavoro in sostituzione dell'assente stesso, in misura proporzionale.

VARIAZIONE NELLE SQUADRE AI FORNI E AI TRENI

ART. 27 - Qualora in conseguenza di modifiche apportate alla composizione di una squadra il guadagno dei suoi componenti dovesse diminuire o non fosse più adeguato alla prestazione che viene richiesta ai componenti stessi, l'Organizzazione dei Lavoratori avrà facoltà di intervenire nei confronti dell'Organizzazione dei datori di lavoro per gli adeguamenti.

CONTEGGIO DI PAGA

ART. 28 - La paga sarà fatta alla settimana, a due settimane od alla quindicina, secondo la consuetudine, od anche in periodo diverso stabilito da accordo speciali stipulati dalle organizzazioni provinciali.

All'operaio, all'atto della paga verrà rilasciata una busta o prospetto paga o documento equipollente in cui dovranno essere specificati tutti gli elementi che compongono la retribuzione, nonché distintamente le singole trattenute. Su tale documento dovrà essere indicata la ragione sociale dell'azienda, il nome e cognome dell'operaio e il periodo di paga cui la mercede si riferisce.

Tanto in pendenza di rapporto, quanto alla fine di esso in caso di contestazione su uno o più elementi costitutivi della retribuzione dovrà essere intanto corrisposta all'operaio la parte della retribuzione non contestata.

Nei casi di cottimi che abbiano una durata superiore al periodo di paga sarà corrisposto, a titolo di acconto, per detto periodo, l'importo della paga base più il minimo contrattuale di cottimo.

Il conteggio delle ore di lavoro è fatto per mezzo di schede di presenza (o medaglie) e di cartellini orari (a cottimo o ad economia).

La paga si farà in modo che presso lo stabilimento rimanga sempre l'importo di sei giornate di paga base a garanzia degli obblighi assunti dall'operaio verso l'azienda secondo il presente contratto collettivo.

Sul deposito decorre l'interesse del 5% che sarà devoluto alla Cassa Mutua Malattia cui sono iscritti gli operai dello stabilimento.

TRASFERLE

ART. 29 - All'operaio comandato in trasferta, oltre al rimborso dell'importo delle spese di viaggio e di altre eventuali spese incontrate per conto della ditta, dovranno venire

corrisposti particolari emolumenti che saranno determinati con altro contratto.

CONSEGNA E CONSERVAZIONE DEGLI UTENSILI E DEL MATERIALE

ART. 30 - L'operaio dovrà interessarsi di far segnare sul libretto oltre che gli attrezzi che gli vengono consegnati anche quelli di sua proprietà onde poterli senz'altro asportare all'atto della cessazione del rapporto.

E' preciso obbligo dell'operaio di conservare in buono stato le macchine, gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni e in genere tutto quanto è a lui affidato.

L'operaio risponderà delle perdite e dei danni eventuali a tali oggetti che siano a lui imputabili semprechè derivino da negligenza dell'operaio. L'ammontare di tali perdite e danni verrà trattenuto ratealmente sulla mercede. La misura di ciascuna rata non potrà superare il 10% del salario settimanale. Nessuna modifica potrà essere apportata agli oggetti affidati ad ogni operaio senza autorizzazione del proprio capo. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente darà diritto alla Direzione di rivalersi sulle sue competenze per i danni di tempo e di materiale causati.

Il posto di lavoro dovrà essere tenuto pulito e ordinato.

Per gli operai del 2° gruppo al sabato il lavoro verrà sospeso prima dell'ora segnata nell'orario per un intervallo di tempo fissato dalla Direzione, al fine di permettere all'operaio di fare pulizia completa alle macchine e al posto di lavoro.

In caso di licenziamento o di dimissioni, prima di lasciare lo stabilimento, l'operaio dovrà riconsegnare al magazzino dell'officina a cui appartiene quanto ha ricevuto in consegna.

VISITE DI INVENTARIO E VISITE PERSONALI

ART. 31 - Nessun operaio potrà rifiutarsi a qualsiasi visita di inventario, che per ordine superiore venisse fatta, degli oggetti affidatigli, o a visita personale all'uscita dello stabilimento da eseguirsi con ogni possibile riservatezza.

L'indicazione del personale da sottoporre a visita dovrà preferibilmente venire effettuata da macchine automatiche.

SOSPENSIONI E INTERRUZIONI DEL LAVORO

ART. 32 - Le sospensioni di lavoro, i permessi, le assenze per malattia od infortunio e per richiamo alle armi non interrompono l'anzianità e tutti gli effetti del presente contratto.

In caso di sospensione di lavoro che oltrepassi i quindici giorni o di più sospensioni di lavoro che entro due

mesi assommino ad oltre 15 giorni, l'operaio potrà chiedere il suo licenziamento con diritto, oltre al godimento delle ferie maturate, al preavviso ed alla corresponsione della indennità di licenziamento di cui all'art. 49, salvo eventuale accordo fra le organizzazioni locali per il prolungamento di tale termine. In caso di interruzioni di lavoro di breve durata a causa di forza maggiore, nel conteggio della paga non si terrà conto delle interruzioni stesse quando queste, nel loro complesso, non superino i 30 minuti nella giornata.

In caso di interruzioni di lavoro che superino nel loro complesso i 30 minuti della giornata, l'operaio avrà diritto alla corresponsione della paga base per tutte le ore di presenza.

Lo stesso trattamento verrà usato per l'operaio cottimista, negli stessi limiti, quando rimanga inoperoso per ragioni indipendenti dalla sua volontà.

FERIE

ART. 33 - L'operaio avrà diritto ogni anno ad un periodo di ferie pari a:

8	giorni (64 ore)	in caso di anzianità fino a 4 anni
10	" (80 ore)	in caso di anzianità da 5 a 10 anni
12	" (96 ore)	in caso di anzianità da 11 a 15 anni
14	" (112 ore)	in caso di anzianità oltre 15 anni

Le ferie saranno retribuite a paga base; per gli operai retribuiti a cottimo o con compensi fissi sostitutivi del cottimo, la paga base sarà aumentata del minimo contrattuale di cottimo.

Per gli operai del 1° gruppo si farà riferimento alla paga base del posto prevalentemente occupato nell'ultimo semestre. L'epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze del lavoro, tenute possibilmente conto degli eventuali desideri dell'operaio, contemporaneamente per officina, per reparto, per scaglione e individualmente.

In caso di licenziamento, anche per motivi disciplinari, o in caso di dimissioni, ove sia maturato il diritto alle ferie, all'operaio spetterà il godimento delle ferie stesse.

In caso di licenziamento, anche per i motivi disciplinari, o in caso di dimissioni, all'operaio che non ha maturato il diritto alle ferie annuali, spetterà la frazione di ferie in proporzione dei bimestri interi e consecutivi di anzianità.

L'assegnazione delle ferie non potrà aver luogo durante il periodo di preavviso.

In caso di ferie collettive, all'operaio che non ha maturato il diritto alle ferie annuali, spetterà la frazione di ferie in proporzione dei bimestri interi e consecutivi di anzianità. Non è ammessa la rinuncia tacita od espressa alle ferie.

BENEMERENZE NAZIONALI

ART. 34 - Agli operai che abbiano un'anzianità presso l'azienda di almeno un anno e che si trovino nelle condizioni appresso indicate e che non abbiano già goduto della concessione, verrà riconosciuta, agli effetti dell'indennità di licenziamento, una maggiore anzianità convenzionale nella seguente misura:

1) mutilati di guerra e mutilati per la causa fascista (soppressa) sei mesi;

2) ex combattenti della Grande Guerra che abbiano prestato servizio almeno per sei mesi presso reparti mobilitati in zona di operazioni, ex combattenti in A.O.I. che abbiano prestato servizio in zona di operazioni per almeno tre mesi anteriormente al 5 maggio 1936, ex combattente O.M.S. che abbiano prestato servizio in zona di operazioni per almeno sei mesi: sei mesi;

3) decorati al valore, promossi per merito di guerra, e feriti di guerra: sei mesi;

4) grandi invalidi del lavoro: sei mesi.

Le predette anzianità sono cumulabili.

La richiesta per ottenere le suddette maggiorazioni di anzianità deve essere corredata, per gli ex combattenti, dello stato di servizio rilasciato dall'Autorità Militare e, per i mutilati per la causa fascista (soppresso) dalla dichiarazione rilasciata dal Direttorio Nazionale del p.n.f. (soppresso) nonchè integrata dalla prova del mancato godimento precedente.

Il diritto alle predette anzianità deve essere denunciato all'azienda, a pena di decadenza, dall'operaio di nuova assunzione all'atto dell'assunzione stessa, su richiesta della azienda, e dall'operaio in servizio entro tre mesi da quando l'azienda gli abbia comunicato le disposizioni del presente articolo.

Per quanto riguarda le benemerienze. omissis

PROVVIDENZE DEMOGRAFICHE

ART. 35 - Per quanto riguarda le provvidenze demografiche valgono le disposizioni contenute nel contratto collettivo interconfederale stipulato il 5 luglio 1938, pubblicato nel Supplemento del Boll. Uff. del Ministero delle Corporazioni, fascicolo 195 del 31 gennaio 1939, allegato n. 1495, e successivi accordi in materia.

GRATIFICA NATALIZIA

ART. 36 - Per quanto riguarda la gratifica natalizia valgono le disposizioni contenute nei contratti collettivi interconfederali, stipulati, il 14 ottobre 1938, pubblicato nel supplemento del Boll. Uff. del Ministero delle Corporazioni, fasc. 191 dal 15 ottobre 1939, alleg. n. 1459, e il 16 ottobre 1939, pubblicato nel Supplemento del Boll. Uff. del Ministero delle Corporazioni, fasc. 216, del 15 dicembre 1939, alleg. n. 1765 e successivi accordi in materia.

MALATTIA, GRAVIDANZA E PUERPERIO

ART. 37 - Nel caso di malattia l'operaio avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di sei mesi senza interruzioni di anzianità.

Trascorso tale periodo, ove la ditta licenzi l'operaio che, guarito, si sia ripresentato per riprendere il lavoro, gli corrisponderà il trattamento di licenziamento, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.

Ove la malattia, debitamente accertata, non consenta all'operaio di riprendere il lavoro, l'operaio stesso avrà diritto allo stesso trattamento che gli sarebbe spettato in caso di licenziamento, esclusa l'indennità sostitutiva del preavviso.

In caso di malattia l'operaio è obbligato ad avvertire la Direzione entro il terzo giorno di assenza, salvo caso di impossibilità.

Per il trattamento all'operaia in istato di gravidanza o puerperio valgono le disposizioni contenute nel contratto collettivo interconfederale stipulato il 5 luglio 1938, pubblicato nel supplemento del Boll. Uff. del Ministero delle Corporazioni, fascicolo 195, del 31 gennaio 1939, allegato n. 1495.

TRATTAMENTO MUTUALISTICO DI MALATTIA

ART. 38 - Per quanto ha riferimento al trattamento mutualistico di malattia valgono le norme contenute nel contratto interconfederale del 3 gennaio 1939, pubblicato nel supplemento del Boll. Uff. del Ministero delle Corporazioni del 31 luglio 1939, fascicolo 208 allegato n. 1657, e successivi accordi in materia.

INFORTUNI

ART. 39 - In caso di infortunio sul lavoro, anche se leggero, l'operaio colpito dovrà immediatamente avvertire il proprio capo, il quale lo invierà all'infermeria dello stabilimento per estendere la denuncia come di legge, se del caso.

Quando l'infortunio accade all'operaio comandato fuori dello stabilimento, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.

GERARCHIA

ART. 40 - Gli operai, tanto nei rapporti di lavoro quanto in ogni altra circostanza ad essi attinente, dipendono dai rispettivi capi, secondo l'ordine gerarchico.

Essi devono conservare rapporti di deferenza e di subordinazione verso i superiori, di urbanità e di cameratismo verso i colleghi e i dipendenti.

I capi impronteranno a sensi di urbanità e di cameratismo i rapporti coi loro dipendenti.

PERMESSI

ART. 41 - Durante il lavoro nessun operaio potrà allontanarsi dal proprio posto senza giustificato motivo; parimenti non potrà lasciare l'officina se non debitamente autorizzato.

Salvo speciale permesso del proprio capo, non è consentito all'operaio sia di entrare, sia di intrattenersi nell'officina in ore fuori del suo turno.

Il permesso di uscita dallo stabilimento dev'essere chiesto dall'operaio al suo capo immediato nella prima ora di lavoro.

Gli operai sospesi non potranno entrare nello stabilimento.

In caso di gravi ragioni personali o familiari all'operaio che ne faccia richiesta saranno concessi permessi senza retribuzione.

Quando la durata del permesso richiesto dall'operaio sia superiore a due giorni è in facoltà del datore di lavoro di considerare l'eccedenza come permesso retribuito in conto ferie.

ASSENZE

ART. 42 - Tutte le assenze devono essere giustificate.

Ogni assenza non giustificata o non permessa, verrà punita con una multa pari al 20% del prodotto della durata dell'assenza per la paga base dell'operaio assente.

Le giustificazioni devono essere presentate nella mattinata successiva al primo giorno di assenza, salvo caso di impossibilità.

Potrà venire licenziato ai sensi dell'art. 45 l'operaio che senza giustificazione, sarà mancato per tre giorni di seguito o per tre volte in un anno nei giorni seguenti ai festivi.

PUNIZIONI

ART. 43 - Le ingrazioni al presente contratto collettivo potranno essere punite a seconda della gravità della mancanza. Le punizioni da applicarsi a giudizio della Direzione possono essere le seguenti:

- 1) multa (al massimo 3 ore di paga base)
- 2) sospensione dal lavoro (al massimo per tre giorni)
- 3) licenziamento senza preavviso, nè indennità di licenziamento.

L'importo delle multe e delle ritenute quando non sostituiscono risarcimento di danni, sarà devoluto alla Cassa Mutua Malattie cui sono iscritti gli operai dello stabilimento. Le trattenute per risarcimento di danni saranno fissate in relazione al danno arrecato ed alle circostanze in cui esso si è verificato, e saranno contestate agli operai dalla Direzione.

Il licenziamento senza preavviso nè indennità di licenziamento dovrà essere preceduto dalla contestazione dei motivi che lo determinano.

MULTE E SOSPENSIONI

ART. 44 - Nei casi più sotto specificati la Direzione potrà infliggere multe e sospensioni, a seconda della gravità delle mancanze, all'operaio:

- a) che abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
- b) che eseguisca malamente o con soverchia lentezza il lavoro affidatogli;
- c) che per disattenzione guasti il materiale dello stabilimento o il materiale di lavorazione;
- d) che si presenti al lavoro in istato di ubriachezza
- e) che faccia collette o sottoscrizioni nell'interno dello stabilimento, venda biglietti od oggetti;
- f) che ritardi nell'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
- g) che fumi o introduca bevande alcoliche nell'ambiente di lavoro;
- h) che fuori dell'azienda compia lavoro di pertinenza dell'azienda stessa per conto di terzi;
- i) che adoperi senza autorizzazione una macchina non assegnatagli;
- l) che in qualunque altro modo trasgredisca l'osservanza del presente contratto collettivo o delle norme speciali di cui all'art. 46 o che commetta qualunque mancanza che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene, alla sicurezza dello stabilimento.

LICENZIAMENTO PER PUNIZIONE

ART. 45 - Potranno essere licenziati dalla Direzione, con immediata cessazione del lavoro e della paga, senza preavviso e senza indennità di licenziamento, gli operai colpevoli di:

- a) insubordinazione ai superiori;
- b) furto, danneggiamento per fatti dolosi o volontari al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
- c) rissa nello stabilimento;
- d) trafugamento di schizzi o di disegni di macchine, di utensili o di altri oggetti dello stabilimento;
- e) costruzione entro lo stabilimento di oggetti per proprio uso o per conto di terzi. Per questo motivo, se del caso, l'operaio dovrà risarcire la ditta del relativo danno arrecato;
- f) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate dall'art. 44 che abbiano dato luogo all'applicazione della sospensione nei sei mesi precedenti, oppure quando si tratti di recidiva nella identica mancanza che abbia dato

luogo all'applicazione della sospensione nei dodici mesi precedenti;

g) alterazioni o tentativo di alterazione di schede di presenza o movimenti irregolari di medaglie.

NORME SPECIALI

ART. 46 - Oltre alle norme del presente contratto collettivo, gli operai devono uniformarsi anche alle norme speciali che fossero stabilite per certe eventualità e che verranno affisse o nella tabella all'ingresso dello stabilimento, o nell'interno dell'officina, semprechè non contrastino col presente contratto collettivo.

CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI Omissis

ART. 47 - La chiamata alle armi per obbligo di leva risolve di diritto il contratto di lavoro. Però all'operaio che lascia il lavoro per soddisfare gli obblighi di leva, sarà corrisposto un compenso equivalente a quello che gli sarebbe spettato se fosse stato licenziato esclusa l'indennità di preavviso.

Nel caso di richiamo alle armi o nella M.V.S.N. (soppresso) l'operaio avrà diritto alla conservazione del posto, senza interruzione di anzianità. Omissis

Per gli operai richiamati alle armi o arruolatisi volontariamente per esigenze militari di carattere eccezionale, valgono i contratti stipulati in materia dalle competenti Associazioni Sindacali.

PREAVVISO DI LICENZIAMENTO

ART. 48 - Il rapporto di lavoro non può essere risolto da nessuna delle parti senza un preavviso di 48 ore di lavoro, da compiersi entro un periodo massimo di otto giorni lavorativi consecutivi. E' però in facoltà della Direzione dello stabilimento di esonerare dal lavoro l'operaio in qualunque giorno successivo alla intimazione del preavviso mediante il pagamento per le ore di lavoro mancanti al compimento delle 48 ore, della paga base che, per gli operai retribuiti a cottimo o retribuiti con compensi fissi sostitutivi del cottimo, sarà aumentata del minimo contrattuale di cottimo.

INDENNITA' DI LICENZIAMENTO ED IN CASO DI MORTE

ART. 49 - All'operaio licenziato non ai sensi di cui all'art. 45 sarà corrisposta l'indennità da computarsi in base alle seguenti norme:

1) Per l'anzianità di servizio maturata all'entrata in vigore del presente contratto:

a) per il 1° anno compiuto di anzianità ininterrotta presso la ditta: 1 giorno (ore 8)

b) per gli anni dal 2° al 4°: 2 giorni (ore 16) per ogni anno compiuto;

c) per gli anni dal 5° al 15°: 3 giorni (ore 24) per ogni anno compiuto;

d) per gli anni successivi: 4 giorni (ore 32) per ogni anno compiuto;

Agli operai in servizio al 28 ottobre 1927 (soppresso) verrà riconosciuto un massimo di 17 anni di anzianità qualora ne abbiano una maggiore maturata presso la ditta a tale data.

Le maggiori indennità di cui alle lettere c) e d) (rispettivamente 1 giorno e 2 giorni) non saranno corrisposte per l'anzianità già maturata all'entrata in vigore del contratto collettivo 15 febbraio 1928; però tale anzianità sarà computata, agli effetti del diritto, alla maggiore indennità di cui alle lettere c) e d), per il periodo di servizio successivo alla data stessa.

2) Per l'anzianità di servizio maturata dopo l'entrata in vigore del presente contratto:

a) per i primi 4 anni: 2 giorni (ore 16) per ogni anno compiuto;

b) per gli anni dal 5° al 10°: 4 giorni (ore 32 per ogni anno compiuto);

c) per gli anni dall'11° al 19°: 6 giorni (ore 48) per ogni anno compiuto;

d) per gli anni dal 20° al 34°: 8 giorni (ore 64 per ogni anno compiuto);

e) per gli anni successivi: 10 giorni (ore 80) per ogni anno compiuto.

Per il riconoscimento di tali maggiori anzianità si terrà conto dell'anzianità di servizio in precedenza maturata.

In caso di morte dell'operaio spetterà al coniuge e ai congiunti viventi a carico, l'indennità di cui sopra.

In mancanza di questi verrà versata alla Cassa Mutua alla quale l'operaio era iscritto, un importo equivalente.

L'indennità di cui al presente articolo sarà calcolata sulla paga base che, per gli operai retribuiti a cottimo o retribuiti con compensi fissi sostitutivi del cottimo, sarà aumentata del minimo contrattuale di cottimo.

Per gli operai del 1° gruppo che, ai sensi dell'art. 20 non hanno paga base individuale ma assumono di volta in volta la paga base dal posto di lavoro cui vengono adibiti, si conviene che l'indennità di licenziamento venga calcolata secondo il seguente criterio:

la paga sarà quella cui ci si è riferiti per la retribuzione dell'ultimo periodo di ferie.

Qualora il passaggio ad un posto di lavoro che comporti una minore retribuzione, sia definitivo, l'anzianità di servizio fino a quel momento maturata verrà liquidata, alla risoluzione del rapporto, in base alla paga adottata per la retribuzione dell'ultimo periodo di ferie goduto prima del passaggio.

Tale norma non si applica ai passaggi di posto avvenuti precedentemente al 1° gennaio 1939.

DIMISSIONI

ART. 50 - Al dimissionario che abbia compiuto il 60° anno di età se uomo e il 55° anno di età se donna, verrà corrisposto un compenso in misura equivalente alla indennità che in caso di licenziamento avrebbe percepito ai sensi dell'art. 49.

RILASCIO DOCUMENTI PER RISOLUZIONE DEL RAPPORTO

ART. 51 - Risolto il rapporto di lavoro, l'azienda è tenuta a consegnare all'operaio:

- 1) il libretto di lavoro;
- 2) il libretto e le tessere per le assicurazioni sociali;
- 3) i documenti necessari per l'ammissione al beneficio del sussidio di disoccupazione;
- 4) un certificato dal quale risulti se l'operaio abbia goduto o meno presso l'azienda dei benefici relativi alle benemerienze nazionali di cui all'art. 34.

TRAPASSO DI AZIENDA

ART. 52 - La cessione o la trasformazione in qualsiasi modo dell'azienda non risolve di per se il rapporto di lavoro, ed il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare, salvo che non siano stati liquidati dal precedente imprenditore.

TRATTAMENTI PIÙ FAVOREVOLI

ART. 53 - Le parti si danno reciprocamente atto che con la stipulazione del presente contratto non hanno inteso modificare le condizioni più favorevoli all'operaio derivanti da contratti intuitu personae o da contratti individuali, a meno che per questi ultimi non si tratti di contratto individuale il cui contenuto sia quello della tutela minima portata dal precedente contratto collettivo.

CONTRATTI INTEGRATIVI

ART. 54 - Le competenti Associazioni provinciali provvederanno entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente contratto a stipulare i contratti integrativi per la regolamentazione di quanto loro demandato dal presente contratto.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 55 - Ogni qualvolta nel presente contratto si faccia riferimento agli elementi salariali corrisposti in

epoca antecedente al 25 marzo 1940, tali elementi dovranno essere maggiorati degli aumenti salariali conseguenti alla deliberazione del Comitato Corporativo Centrale del 9 marzo 1940.

Sempre in riferimento agli accertamenti di cui all'art. 20 si terranno inoltre presenti le eventuali correzioni salariali conseguenti ad intese tra le Associazioni sindacali che fossero intervenute fra il 23 marzo 1939 e la data di entrata in vigore del presente contratto.

RECLAMI E CONTROVERSIE

ART. 56 - Qualora nell'applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questo dovrà seguire le norme prescritte dal R.D. 21 maggio 1934, n. 1073.

I reclami di puro carattere individuale seguiranno di massima le consuetudinarie norme disciplinari di stabilimento per venire possibilmente risolti con trattative dirette fra gli operai interessati ed i loro superiori.

Le controversie collettive per l'applicazione del presente contratto saranno esaminate amichevolmente dalle competenti Associazioni e, in caso di mancato accordo, prima di adire la Magistratura del Lavoro, saranno sottoposte al Collegio di Conciliazione competente ai sensi dell'art. 13 della legge 5 febbraio 1934, n. 163.

REFETTORI AZIENDALI

ART. 57 - Le Associazioni sindacali stipulanti, constatati i buoni risultati conseguiti, convengono di continuare nell'opera di persuasione già svolta per la costituzione dei refettori di fabbrica.

Riconoscono che nella gestione degli stessi si deve continuare a prescindere da qualsiasi forma speculativa e di guadagno e che pertanto i margini di utile, anche i più modesti, derivanti dalla gestione stessa, debbano venire destinati a beneficio dei refettori.

DECORRENZA E DURATA

ART. 58 - Il presente contratto avrà efficacia dal giorno della sua pubblicazione sul Supplemento del Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni.

La durata è fissata in tre anni e si intenderà prorogata di anno in anno se non venga data disdetta da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza.

=====